

Esempi sull'applicazione della sospensione dei termini agli adempimenti relativi ai percorsi formativi finanziati FSE

Visto l' art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la sospensione dei termini fino al 14 aprile 2020;

Visto l'art. 37 del decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha prorogato dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 del citato articolo 103;

Vista la DGR del 30 marzo 2020, n. 421 in base alla quale "i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza" e che "tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza";

Tenuto conto che la sospensione dei termini è una possibilità per il soggetto attuatore il quale infatti può decidere di adempiere nel rispetto degli stessi;

Considerato che per le scadenze che non ricadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, il soggetto attuatore può fare richiesta motivata di proroga al settore regionale competente;

si riportano alcuni esempi:

IPOTESI	ESEMPI di termini sospesi per il periodo dal 23 febbraio ed il 15 maggio compreso
Le attività formative si dovevano concludere in una data che ricade nel periodo tra il 23 febbraio e 15 maggio. Per effetto del periodo di sospensione, qual' è la nuova scadenza per concludere le attività?	Es. data prevista per la chiusura delle attività: 23 aprile. Per effetto del periodo di sospensione, i giorni che non sono potuti decorrere (dal 23 febbraio al 23 aprile) riprenderanno a decorrere dal 16 maggio. Di conseguenza i 60 giorni di tempo per la rendicontazione finale decorreranno dalla nuova scadenza per la chiusura delle attività. <u>Nota:</u> la sospensione dei termini si applica anche se le attività formative non sono state sospese ma sono state erogate in FAD.
La presentazione del rendiconto finale doveva avvenire nel periodo compreso tra il 23 febbraio e 15 maggio. Per effetto del periodo di sospensione, qual' è la nuova scadenza per presentare il rendiconto?	Per effetto del periodo di sospensione, i giorni che non sono potuti decorrere riprenderanno a decorrere dal 16 maggio. Es: attività formativa conclusa 24 gennaio e la data prevista per la consegna del rendiconto finale: 24 marzo (la normativa infatti prevede la consegna del rendiconto entro 60 giorni dalla chiusura dell'attività formativa).

	<p>In tal caso: dal 24 gennaio al 23 febbraio sono trascorsi 30 giorni. I 30 gg rimanenti decorrono dal 16 maggio.</p>
<p>La presentazione del rendiconto finale doveva avvenire in un periodo successivo al 15 maggio. Per effetto del periodo di sospensione, qual' è la nuova scadenza per presentare il rendiconto?</p>	<p>Il rendiconto va presentato entro 60 gg dalla chiusura delle attività formative. Per i progetti chiusi durante il periodo di sospensione (23/02-15/05), i 60 gg decorrono dal 16/05 Es. progetto chiuso il 20/03, scadenza per la presentazione del rendiconto il 20/05. Tale termine è sospeso: i 60 gg decorrono dal 16/05, il nuovo termine è 16/07. Es. progetto chiuso il 30/05, scadenza per la presentazione del rendiconto 30/07.</p>
<p>Se la convenzione era stata firmata prima del periodo di sospensione e gli adempimenti derivanti dalla convenzione (per la pubblicizzazione, per la selezione degli allievi e per l'avvio delle attività) dovevano essere posti in essere nel periodo compreso tra il 23 febbraio e 15 maggio, i termini sono sospesi?</p>	<p>La sospensione riguarda tutti i termini che cadono nel periodo che riprendono a decorrere dal 16.05.</p>